

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1805 Anno 2022

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: PARISE CLOTILDE

Data pubblicazione: 20/01/2022



sul ricorso 19718/2020 proposto da:

Snai Rete Italia S.r.l., che ha incorporato la Area Scom s.r.l. (che a sua volta ha incorporato la Spazio Bet), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio dell'avvocato Terracciano Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Raponi Romina, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CRS
3865
2021



Direttore Generale pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con lodo sottoscritto all'unanimità il 25-29 ottobre 2013 il Collegio arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 15 della convenzione accessiva alla concessione all'esito di domanda di arbitrato notificata il 5-12-2009 dall'Agenzia Ippica Spazio Bet, poi assorbita da Area Scm s.r.l. e quest'ultima incorporata da Snai Rete Italia s.r.l., pronunciandosi sulle domande reciprocamente formulate dall'Agenzia Ippica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, Politiche Agricole e Forestali e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rigettava tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti, riteneva violato, da parte delle Amministrazioni, l'obbligo di garantire al concessionario l'esclusività nell'ambito territoriale di riferimento così come l'equilibrio contrattuale, dichiarava le amministrazioni tenute in solido a risarcire il danno subito dall'Agenzia per tali causali, in misura di un'aliquota pari al 15% del corrispettivo a decorrere dal 1 gennaio 2000 e fino alla eliminazione da parte dei concedenti degli inadempimenti come accertati nel lodo; di un'aliquota pari all'1% e di un'aliquota pari allo 0,32% per il ritardo dell'attivazione delle scommesse a quota fissa e per il ritardo sulla possibilità di accettare le scommesse per via telefonica e telematica e infine dichiarava che



l'Agenzia aveva facoltà di trattenere quanto riconosciuto a titolo di danno dai cc.dd. minimi garantiti, e che le Amministrazioni dovevano restituire quanto eventualmente a residuare in proprio favore, operata la compensazione, oltre agli interessi legali.

2. Con sentenza n. 536/2020 pubblicata il 22-1-2020 e non notificata, la Corte d'Appello di Roma, nell'accogliere l'impugnazione delle Amministrazioni, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale emesso tra le parti in data 25/29.10.2013, ritenendo la determinazione del canone di concessione rientrante nell'ambito dell'esercizio di potere autoritativo-discrezionale delle Amministrazioni e ravvisando, pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Avverso questa sentenza Snai Rete Italia s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dal Ministero dell'Economia e Finanze, Politiche Agricole e Forestali e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricorrente ha depositato istanza di sollecita trattazione del ricorso di data 9-12-2020, che è stata accolta.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia: *i)* con il primo motivo, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 817 c.p.c., così come modificato nel 2006, per avere le Amministrazioni convenute dedotto solo in sede di impugnazione per nullità del lodo, la violazione dell'art. 103 comma 1 Cost., dell'art. 15 della l. n. 1034/1971 nonché dell'art. 5 della l. 205/2000, in relazione all' art. 829, primo comma, nn. 1 e 3, sicché le dette Amministrazioni, non avendo eccepito l'esorbitanza dai limiti della



convenzione arbitrale, non potevano, per questo motivo, impugnare il lodo; *ii*) con il secondo motivo, in relazione all'art.360 comma 1 n.1 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l. n. 1034/1971, dell'art. 6 comma 2 della l. n. 205/2000, degli artt. 7, 12 e 133 comma 1 lett. c) d.lgs. 104/ 2010, nonché dell'art. 15 della convenzione accessiva alla concessione, per avere la Corte d'appello ritenuto che la domanda proposta avanti al Collegio arbitrale fosse diretta ad imporre alle Amministrazioni l'esercizio di un potere discrezionale o autoritativo o alla modifica di un siffatto potere esercitato, mentre la concessionaria si era limitata a lamentare la sproporzione generatasi tra le obbligazioni convenzionali su di essa gravanti (*in primis* il versamento del cd. minimo garantito), e quelle poste a carico delle amministrazioni concedenti, fra le quali in particolare quella di tutelare la riserva di esclusiva, il cui venir meno aveva di fatto impedito alle agenzie ippiche di proteggere adeguatamente il cospicuo investimento iniziale, determinando, dunque, un'alterazione della relazione sinallagmatica definita all'atto della sottoscrizione della convenzione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di



giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (Cass. Sez. U - , n. 23418/2020).

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che *«In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale»*. (Cass. Sez. U - n. 23418/2020; Cass. Sez. U - n. 26390/2020).

Alla stregua di detto principio, va cassata la statuizione della Corte di merito, che ha ritenuto la determinazione del canone di concessione rientrante nell'ambito dell'esercizio di potere autoritativo-



discrezionale delle Amministrazioni, ravvisando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4. In conclusione, il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

Arbitrato in Italia